

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 – fax 051/3391495
avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA**

**Ricorso con contestuale richiesta di provvedimento cautelare
ex artt 55 e 56 CPA**

ed istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

nell'interesse della dott.ssa **Silvia Sbaraglia** nata a Forlì il 7.7.1987 (CF. SBR-SLV87L47D704O), residente a Bologna (BO) via G.A. Sacco n. 4, rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (CF MSC CLD 64 HO4A944Z) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimi in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati @ ordineavvocatibopec.it

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro in carica p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna via Testoni 6

e per quanto occorrer possa

- Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna via Testoni 6

- Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo grado – Classe di concorso ADMM Sostegno di I grado, in persona del suo presidente p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna via Testoni 6

nonché

nei confronti di parte controinteressata

- Martina Pinto [redacted] residente in [redacted]
[redacted]

in punto all'annullamento

previa adozione di provvedimento cautelare

- delle operazioni di valutazione relative ai titoli fatti valere dalla dott.ssa Sbaraglia nella procedura concorsuale PNRR3 avente ad oggetto il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto*

comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al bando DDG 9.10.2025 n. 2939

- il verbale della commissione valutativa in data non conosciuta nella parte in cui alla ricorrente non sono stati riconosciuti punti 12,50 relativi ai titoli di cui all'allegato B punto A.2.2. del DM 205/2023 avente ad oggetto la tabella dei “titoli valutabili”, nonché l'approvazione della graduatoria, nonché di tutti gli ulteriori verbali di commissione, anche non noti alla ricorrente, aventi ad oggetto la mancata valutazione di detti titoli;
- della graduatoria della procedura, per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia Romagna emessa con decreto 441 in data 11.6.2026, ove la ricorrente non compare nell'elenco degli aventi diritto
- della graduatoria rettificata della procedura, per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia Romagna emessa con decreto 591 in data 29.6.2026, ove la ricorrente non compare nell'elenco degli aventi diritto
- il provvedimento DG dell'USR di Bologna n. 28490 del 17.7.2026, avente ad oggetto i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2026 ed economica dall'effettiva presa di servizio, nella parte riferita alla classe di concorso ADMM (pagg. 47 - 53 assegnazioni per la classe di concorso ADMM)
- il decreto 14.7.2026 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna in ordine alle assegnazioni delle province per le immissioni in ruolo
- decreto DG 696 del 23.7.2026 è stata disposta l'integrazione relativa alla classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia-Romagna ove la ricorrente non compare nell'elenco degli idonei entro il 30%
- decreto 29612 del 27.7.2026 avente ad oggetto le operazioni di assegnazione della provincia sul posto anche per la classe di concorso ADMM
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti alla ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli fatti valere nella procedura concorsuale nonché con riguardo allo scorrimento della graduatoria per la classe di concorso ADMM, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso

* * *

Premessa in fatto

1. La dott.ssa Sbaraglia ha partecipato alla procedura concorsuale PNRR3 avente ad oggetto il *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* di cui al bando DDG 9.10.2025 n. 2939 (**doc. 1**).

Tale procedura è finalizzata, su base regionale, alla copertura di n. 30759 posti vacanti negli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028.

2. Allo scopo presentava domanda di partecipazione in data 28.10.2025, con ammissione con riserva ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 205/2023, in quanto era iscritta al percorso di specializzazione sul sostegno ex art 6 DL 71/2024 (**doc. 2 - 3**)

3. Il titolo di accesso fatto valere dalla ricorrente ai fini della partecipazione al predetto concorso è la specializzazione sopra citata, con percorso per triennalisti da 40 CFU (ex art. 6 DL 71/2024) tramite il percorso INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) erogato dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, il cui titolo veniva conseguito in data 17.12.2025 con voto di 30/30, con conseguente scioglimento della riserva in data 23.1.2025 (**doc. 4 - 5**)

4. Detto percorso di specializzazione frequentato dalla ricorrente era quello straordinario previsto dall’art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni

5. Nel mese di dicembre 2025 e nel mese di aprile 2026 la ricorrente effettuava le prove scritte ed orali (**docc. 6 e 7**).

6. La ricorrente in data 12.5.2026 prendeva visione delle valutazioni relative alle prove scritte ed orali nonché la valorizzazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, per un punteggio complessivo di **182,5** punti, rilevando con stupore che non le erano stati riconosciuti i 12,50 punti previsti per i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti a seguito delle procedure selettive di cui si è detto (ex DM 502/2023 allegato B - A.2.2).

Provvedeva quindi, con PEC in data 14.5.2026 (**doc. 8**), ad elevare reclamo avverso detto mancato riconoscimento, deducendo che:

- di essere iscritta negli elenchi dei candidati che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite il percorso previsto dall’art. 6 del D.L. 71/2024 (cosiddetto "percorso Indire" erogato

dall'Università Alma Mater Studiorum di Bologna), riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno;

- tale percorso, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali, è stato configurato come percorso a numero chiuso, prevedendo una selezione in ingresso qualora le domande avessero superato l'offerta formativa autorizzata (contingentamento dei posti);

- nella valutazione dei titoli, le era stato attribuito il punteggio base per il titolo di specializzazione (A 2.1 allegato B), ma non è stata riconosciuta l'ulteriore integrazione di punti 12,50 per il titolo conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso (A 2.2. allegato B);

- secondo quanto previsto dall'Allegato B (Tabella Titoli) del D.M. 205/2023, al punto A.2.2, il possesso di specializzazione conseguita tramite procedure selettive dà diritto a una maggiorazione di punteggio specifica;

- la giurisprudenza e le circolari ministeriali chiariscono che un percorso è da considerarsi "selettivo" non solo quando prevede prove d'esame, ma ogni qualvolta sia previsto un limite numerico predeterminato (numero chiuso) che impedisca l'accesso indiscriminato a tutti i richiedenti, rendendo l'iscrizione subordinata a requisiti e scorrimento di elenchi

- il percorso ex art. 6 DL 71/2024 frequentato presso l'Università ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA, essendo vincolato a un numero di posti definiti dal Ministero e subordinato a una graduatoria basata sui requisiti di servizio, rientra a pieno titolo nella fattispecie di percorso selettivo chiedendo infine a che l'amministrazione provvedesse, in sede di autotutela, di voler procedere alla rettifica del punteggio ad essa attribuito, previo riconoscimento della natura selettiva del titolo di specializzazione conseguito, con l'attribuzione degli ulteriori 12,5 punti non computati nella valutazione iniziale.

7. Detta richiesta non ha avuto alcun riscontro, tanto che, con decreto dell'USR dell'Emilia Romagna 441 in data 11.6.2026, veniva pubblicata la graduatoria di merito per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia Romagna, nella quale la ricorrente non compariva in quanto non vincitrice (allegato 1 DDG 2839/2025) e non idonea entro il 30% (allegato 2 DDG 2939/2025) ma solo idonea (**doc. 9**).

Ancora una volta, quindi, la ricorrente formalizzava una nuova istanza di riesame in data 20.6.2026, ulteriormente motivata in fatto e diritto, chiedendo la rettifica o comunque, le motivazioni scritte in merito al mancato riconoscimento del punteggio di cui è causa (**doc. 10**).

8. Nessuna risposta e nessun chiarimento in merito ai motivi per i quali il punteggio in questione non era stato riconosciuto.

Con decreto 591 in data 29.6.2026 l'USR dell'Emilia Romagna, a seguito delle segnalazioni pervenute in merito “... *all'erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli e ai servizi dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale*” provvedeva a rettificare la graduatoria in questione, non anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei 12,50 punti fatti valere dalla ricorrente (doc. 11).

9. All'esito della procedura di detto concorso alla dott.ssa Sbaraglia sono stati assegnati i seguenti punteggi con la conseguente posizione in graduatoria (**doc. 12**):

- punteggio prova orale	86
- punteggio titoli	20,50
- punteggio totale	182,50
- posizione in graduatoria	266 (elenco candidati idonei)
- numero candidati triennialisti che precedono	51

10. Risulta che alla data della pubblicazione della graduatoria, 124 candidati risultavano vincitori e 37 idonei al 30% (dal candidato n. 125 al n. 161), ove invece, al di sopra del 161esimo posto in graduatoria, i candidati sono solo idonei. Ciò significa che, ove fosse stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 12,50 di cui è causa, avrebbe raggiunto **195 punti**, con circa 10 candidati triennialisti davanti.

11. Risulta, poi, che in data 14.7.2026 è stato pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna il decreto all'assegnazione delle province per le immissioni in ruolo (**doc. 13**). Con riguardo alla graduatoria di interesse per la ricorrente, vi sono ben 14 rinunce di candidati vincitori, circostanza che avrebbe ben potuto consentirle, con il punteggio completo, di entrare in graduatoria, essendo sufficiente lo scorrimento di sole 3/4 posizioni (allegato 2 pagg 123 – 129).

12. Successivamente sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna è stato pubblicato il decreto n. 28490 del 17.7.2026 (**doc. 14**), avente ad oggetto i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2026 ed economica dall'effettiva presa di servizio, nella parte riferita alla classe di concorso ADMM (pagg. 47 - 53 assegnazioni per la classe di concorso ADMM).

13. Risulta che il contingente approvato per l'a.s. 2026/27 è di 121 posti e solo 113 candidati hanno accettato, nello specifico 4 candidati vincitori del concorso 2023 (DDG 25775/2023) e 109 del concorso PNRR3 (DG 2939/2025) cui ha partecipato la ricorrente. In pratica risulta

che i 124 vincitori del PNRR3 sono stati chiamati e per ora hanno rifiutato in 15, per l'esattezza le seguenti posizioni di graduatoria 1 - 10 - 12 - 16 - 24 - 27 - 41 - 46 - 51 - 57 - 62 - 68 - 101 - 103 – 124 (**doc. 14**)

14. Stante la mancata risposta da parte dell'amministrazione in merito al reclamo avanzato a mezzo PEC in data 14.5.2026 (**doc. 8**) e all'istanza di riesame in data 20.6.2026 (**doc. 10**), la ricorrente è stata costretta ad inviare formale istanza di accesso agli atti in data 22.7.2026 con la richiesta dei seguenti atti e documenti (**doc. 15**):

- 1. verbali della Commissione concernenti la valutazione dei titoli della sottoscritta;*
- 2. scheda individuale di valutazione dei titoli, ove esistente;*
- 3. ogni documento, prospetto, scheda o annotazione dal quale risulti il procedimento seguito per l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli della sottoscritta;*
- 4. ogni ulteriore atto del procedimento amministrativo riguardante la valutazione dei titoli della sottoscritta;*
- 5. verbali della Commissione ed eventuali atti contenenti criteri interpretativi, direttive, istruzioni operative o determinazioni adottate ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, anche se riferiti alla generalità dei candidati.*
- 6. il prospetto riepilogativo del punteggio attribuito ai titoli di tutti i candidati risultati idonei, ove esistente, ovvero ogni documento equivalente da cui sia possibile desumere il punteggio attribuito ai titoli.*
- 7. il rilascio dell'elenco nominativo completo dei candidati risultati idonei nella procedura concorsuale ADMM, con indicazione del nominativo, del punteggio complessivo conseguito, del punteggio attribuito ai titoli, ove autonomamente determinato, della posizione in graduatoria e/o nell'eventuale elenco degli idonei formato dall'Amministrazione.*

Alla luce degli atti e dei documenti che dovranno essere prodotti dall'amministrazione, ci si riserva sin d'ora di presentare ricorso per motivi aggiunti.

15. Con decreto DG 696 del 23.7.2026 (**doc. 16**) è stata disposta l'integrazione relativa alla classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia-Romagna, con il conseguente scorrimento della graduatoria, recante i seguenti allegati:

- a) Allegato 1 - Graduatoria di merito scuola secondaria di primo grado classe di concorso ADMM – SOSTEGNO I GRADO per la regione Emilia-Romagna - Integrazione: N. 20 vincitori (dal n.125 al n. 144)

b) Allegato 2– Integrazione alla graduatoria di merito scuola secondaria di primo grado elenco IDONEI classe di concorso ADMM – SOSTEGNO I GRADO per la regione Emilia-Romagna: N. 20 idonei (dal n. 145 al n.181)

La ricorrente, ove le fossero stati riconosciuti i 12,50 punti oggetto di causa avrebbe raggiunto il punteggio complessivo di 195 punti, rientrando quindi nell’elenco b) degli idonei entro il 30% alla posizione 166, 167 o 168 (visti gli idonei già inseriti con 195 punti).

Si tenga presente che la ricorrente avendo un titolo di preferenza (due figli a carico) (**doc.17**), rispetto agli altri candidati a parità di punteggio, la sua posizione potrebbe essere la favorita, in relazione alle suddette posizioni (166 – 167 – 168 – 169).

16. Con avviso prot. 29413 del 24.7.2026 l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha comunicato la pubblicazione di un ulteriore turno di nomina, ove la per la classe di concorso ADMM (sostegno) ha indicato 11 immissioni in ruolo da assegnare (**doc. 18** - pag 6).

17. Infine, con avviso prot. 29612 del 27.7.2026 l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha comunicato la pubblicazione di un ulteriore turno di nomina, ove la per la classe di concorso ADMM (**doc. 19**).

Ciò premesso la dott.ssa Sbaraglia, in ragione nel mancato riconoscimento del punteggio indicato in punto di fatto, non è entrata in graduatoria in posizione utilmente ravvicinata alla percentuale necessaria per poter accedere al posto in concorso, si trova quindi costretta a ricorrere, anche in via di urgenza, avanti a codesto ill.mo Tribunale Amministrativo per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione della legge speciale, costituita dal bando per la procedura concorsuale PNRR3 avente ad oggetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al DDG 9.10.2025 n. 2939, per errata e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione relativi ai titoli .

II. Violazione del DM 205/2023 avente oggetto le “ Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno” per errata e/o mancata applicazione dei criteri di valutazione relativi di cui all’Allegato B punto A2.2.

III. Violazione per errata e/o mancata applicazione dell'art. 6 del DL 71/2024 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”* in relazione alle prescrizioni di cui al DM 75/2025 avente ad oggetto i *“Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*

IV. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost per disparità di trattamento con contestuale violazione dei principi di buon andamento e imparzialità

V. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

Per quanto espresso in punto di fatto si fa presente che non è per nulla chiaro il motivo per il quale non sono stati assegnati alla ricorrente i 12,50 punti previsti dall'allegato B tabella A 2.2. del DM 205/2023 (**doc. 20**), tenuto anche conto che l'amministrazione non ha mai dato riscontro alle richieste ed i reclami avanzati.

Si ritiene quindi che l'unico motivo per il mancato riconoscimento di detto punteggio consegua da una errata e/o illegittima e/o illogica interpretazione ed applicazione di quanto previsto nella tabella A.2.2, ove appare subordinare l'assegnazione dei 12,50 punti aggiuntivi per la specializzazione sul sostegno solo ove se quest'ultima fosse stata “...conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso...”, indicazione che evidentemente l'amministrazione ha interpretato in maniera errata, ritenendo che per “*percorsi selettivi*” si doveva intendere un percorso che comprendesse anche prove ed esami specifici per l'accesso.

Come già esposto in punto di fatto, la ricorrente, in ragione di quanto previsto dal punto A 2.2 dell'allegato B, ha prodotto con la sua domanda l'attestazione della specializzazione sul sostegno ottenuta in data 17.12.2025 (**doc. 5**), avendo partecipato ad un percorso, disposto per i docenti triennalisti da 40 CFU, presso INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) erogato dall'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ai sensi dell'art. 6 DL 71/2024, norma quest'ultima in cui si dispone che “*Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2026, con il superamento dei percorsi*

di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”.

Riguardo al percorso previsto da detta norma, l’art. 5 del DM 75 del 24 aprile 2025 (*Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71...*), stabilisce che “*1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti...*”.

Visto il bando del concorso PNRR3 nonché il combinato disposto delle norme appena riportate, è di tutta evidenza che il percorso formativo della ricorrente è senz’altro da considerarsi a tutti gli effetti di “*natura selettiva e riservata*”, e quindi del tutto coerente al “*percorso selettivo di accesso*” di cui al punto A 2.2. della tabella titoli, dovendosi infatti intendere “selettivo” anche un percorso, come è nel caso di specie, che sia caratterizzato:

- dall’accesso subordinato a requisiti specifici predeterminati
- da un numero chiuso
- da posti predefiniti
- dalla predisposizione di una graduatoria a seguito della comparazione dei titoli dei candidati per l’ammissione

La conferma che i “*percorsi selettivi*” sono tali anche a prescindere dalle eventuali prove scritte e orali, la si evince anche dal fatto che, per quanto previsto dalle “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente **della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno***”, l’allegato B del DM 206/2023 al punto A 2.2. prevede che “*In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto **accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami...***”, quando invece tale precisazione **non ricorre per la valorizzazione dei titoli di specializzazione per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.**

Detto ciò si deve aggiungere che neppure la Commissione di valutazione era certa quale fosse il criterio per l’attribuzione del punteggio in questione, così come si evince dalla seguente

documentazione pubblicata sul sito "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" del MIM, riferita alla posizione della dott.ssa Sbaraglia:

- in data **03/05/2026**, la Commissione effettuava la **prima valutazione titoli (TOT. 20,5 PUNTI)**, attribuendo alla ricorrente un punteggio di soli 12,5 punti (A.2.1) e non attribuendo i 12,5 punti da assegnare per percorso selettivo di accesso (**doc. 21**)

- in data **19/05/2026**, la Commissione, dimostrando di non essere per nulla sicura delle decisioni assunte rispetto al punteggio in questione, ha elaborato un secondo **documento di valutazione titoli (TOT. 33 PUNTI)**, attribuendo alla ricorrente un punteggio di 12,5 punti (A.2.1) +12,5 punti (A.2.2) , per un totale di 25 punti da attribuire al titolo di accesso (**doc. 22**)

- in data 3.6.2026, la Commissione, senza alcun motivo, ha rivisto nuovamente la sua posizione sul punteggio di cui è causa, elaborando in via definitiva una terza **valutazione (TOT. 20,5 PUNTI)**, con attribuzione alla ricorrente solo i 12,5 punti di cui al punto A.2.1 (**doc. 23**)
Alla luce di queste considerazioni è evidente che la commissione di valutazione e quindi l'amministrazione resistente:

- ha erroneamente in maniera macroscopica interpretato ed applicato il combinato disposto delle sopra citate norme e regolamenti, ritenendo, illogicamente, che il punteggio dei 12,50 punti previsti alla lettera A 2.2 dell'allegato B del DM 502/2023, fosse concedibile solo se il percorso per ottenere la specializzazione sul sostegno debba passare attraverso una procedura selettiva in senso stretto, e cioè costituita da specifici esami;

- non ha svolto una corretta istruttoria rispetto la posizione della ricorrente, difettando infine di motivare le ragioni per le quali la commissione di valutazione non le ha riconosciuto il punteggio in questione, in piena violazione dell'art. 3 legge 241/1990;

- ha violato i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost, determinando altresì una palese ed indebita disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che, avendo avuto accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno con una procedura subordinata a prove d'esame, si sono visti accreditare i 12,50 punti

- ha dimostrato di non aver compreso quale fosse il significato dei "*percorsi selettivi di accesso*" cui al punto A.2.2 dell'allegato B al DM 205/2023, tanto da comportarsi, con evidente indecisione, in maniera contraddittoria con la dott.ssa Sbaraglia, non riconoscendole i 12,50 punti, per poi riconoscerglieli in seconda battuta, per poi infine tornare indietro togliendo di nuovo i punti in questione.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

ex artt. 55 e 56 CDA

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio è l'attuale ed irreparabile grave pregiudizio che incombe sulla ricorrente in ragione del rapido scorrimento della graduatoria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, così come si è ampiamente documentato.

L'evidente errore in cui è incorsa la Commissione di valutazione dei titoli inerenti la specializzazione sul sostegno intervenuta tramite i percorsi INDIRE di cui si è detto, ha privato l'interessata di ben 12,50 punti che, aggiunti a quelli riconosciuti dall'amministrazione, sarebbero diventati 195, punteggio che senz'altro, l'avrebbe collocata in una posizione in graduatoria prossima ed utile ai fini dell'ottenimento del ruolo/cattedra sul sostegno, dopo l'integrazione di graduatoria con il DG 696 del 23.7.2026 a seguito di rinunce (doc. 16)

Ciò premesso si chiede che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare ex art 55 CPA, con decreto presidenziale ex art. 56 CPA, venga disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e, per gli effetti, conseguente ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla immediata rivalutazione dei titoli in questione con l'assegnazione, se del caso anche con riserva, dei 12,50 punti non assegnati, con il conseguente inserimento in graduatoria in ragione del miglior punteggio di 195 punti ($182,50 + 12,50 = 195$)

P.Q.M.

Con riserva da parte del ricorrente di proporre motivi aggiunti di ricorso si chiede che codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia, ogni contraria eccezione e produzione disattesa e respinta:

I. In via cautelare, preliminarmente con decreto Presidenziale ex art 56 CPA e, quindi con ordinanza cautelare ex art. 55 CPA, sospendere i provvedimenti e gli atti impugnati, adottando ogni più opportuno provvedimento atto a preservare gli effetti della definitiva pronuncia sul ricorso.

II. Nel merito annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché quelli conseguenti o connessi ancora non conosciuti e comunicati, con ogni conseguente effetto di diritto e di legge.

III. Con vittoria di competenze, onorari e spese (tra cui spese di notifica e contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

In ragione del fatto che l'amministrazione convenuta non ha, allo stato, ancora dato seguito all'istanza di accesso agli atti della dott.ssa Sbaraglia, si chiede a codesto ill.mo Tribunale Amministrativo che voglia, in via istruttoria, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, per quanto di rispettiva competenza, la produzione in giudizio della seguente documentazione:

1. verbali della Commissione relativi alla valutazione dei titoli;
2. scheda analitica di attribuzione del punteggio titoli della ricorrente;
3. criteri o note interpretative utilizzate per l'applicazione del punto A.2.2;
4. prospetti di attribuzione del punteggio ai candidati che abbiano dichiarato analogo titolo;
5. ogni atto interno con cui l'Amministrazione abbia interpretato o escluso la valutabilità del titolo ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini dell'ulteriore punteggio

La ricorrente si riserva espressamente sin d'ora di proporre **motivi aggiunti** di ricorso all'esito della produzione sopra richiesta.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe del dott.ssa Silvia Sbaraglia come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premesse che

- il giudizio ha ad oggetto, come meglio precisato in ricorso, l'errata valutazione del punteggio assegnato relativamente all'esperienza maturata presso altre amministrazioni,
- in ragione della intervenuta graduatoria degli aventi titolo per la progressione nei ruoli delle aree del personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili, la domanda di maggior punteggio potrebbe entrare in conflitto con il personale indicato in tale graduatoria, determinandosi così una condizione di controinteresse
- il ricorrente, come previsto per legge, ha notificato il presente ricorso alla signora Martina Pinto [redacted] residente in [redacted] inserita nella graduatoria di cui è causa in posizione migliore della ricorrente

- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della piena integrazione del contraddittorio, il su esteso ricorso dovrà essere notificato a tutto il personale controinteressati notifica di fatto impossibile da eseguire nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di reperire nei termini utili i recapiti dei suddetti

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata

- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito

tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

ISTANZA

affinché l'ill.mo Tribunale Amministrativo adito, ove ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come personale partecipante alla procedura concorsuale PNRR3 avente ad oggetto il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* di cui al bando DDG 9.10.2025 n. 2939 tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella parte dello stesso all'uopo destinata: dell'avviso di notifica per pubblici proclami, del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo del ricorrente e delle amministrazioni resistenti quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il valore della presente controversia è indeterminato e quindi ai fini del pagamento del contributo unificato, tenuto conto che trattasi di contenzioso in sede di pubblico impiego, l'importo sarebbe pari ad euro 325, importo non dovuto in ragione di reddito per il quale si allega l'autocertificazione.

Si producono i seguenti documenti:

- Autocertificazione per esenzione contributo unificato Silvia Sbaraglia

- 1) Bando Decreto 2939_2025
- 2) domanda di partecipazione
- 3) attestazione scioglimento della riserva
- 4) Bando Sostegno Triennialisti 2024-2025
- 5) attestazione corso di specializzazione sostegno
- 6) convocazione prova orale
- 7) convocazione prova scritta
- 8) reclamo valutazione titoli 12.05.2026 Silvia Sbaraglia
- 9) Decreto 441 in data 11.6.2026
- 10) Istanza di riesame in data 20.6.2026
- 11) Decreto 591 in data 29.6.2026
- 12) Punteggi prova orale e titoli
- 13) Decreto di assegnazione in data 14.7.2026
- 14) DG dell'USR di Bologna n. 28490 del 17.7.2026
- 15) Istanza di accesso agli atti - 22.7.2026
- 16) DG 696 23.7.2026
- 17) preferenze assunte nel concorso 2 figli a carico
- 18) avviso 29413 24.7.2026 USR
- 19) avviso prot. 29612 del 27.7.2026 USR
- 20) DM 205/2023 con allegati
- 21) valutazione commissione in data 3.5.2026
- 22) valutazione commissione in data 19.5.2026
- 23) valutazione commissione in data 3.6.2026

Bologna, 28 luglio 2026

Avv. Claudio Moscati

